



COMUNE DI ANCONA

ORDINANZA SINDACALE n. 196 del 27 dicembre 2024

Revoca, dal 27/12/2024, degli effetti della precedente Ordinanza n.195 del 24/12/2024 "Allerta meteo di Protezione Civile della Regione Marche per criticità di grado giallo. Provvedimenti conseguenti di chiusura dei cimiteri, dei parchi pubblici, con divieto di accesso a quelli non perimetrati, nelle giornate del 25, 26 e 27 dicembre 2024 per motivi di pubblica incolumità. Raccomandazioni alla popolazione e alle imprese edili con cantieri allestiti con impalcature per le medesime giornate del 25, 26 e 27 dicembre 2024"

PRESO dei seguenti Provvedimenti Regionali:

- Allerta meteo di Protezione Civile della Regione Marche n. 83/2024 del 22/12/2024 per criticità allerte idrogeologica, vento, mare di grado giallo;
- Allerta meteo di Protezione Civile della Regione Marche n. 84/2024 del 23/12/2024 per criticità allerte idraulica, idrogeologica, vento e mareggiate di grado giallo;

DATO ATTO dei conseguenti Provvedimenti Comunali:

- Ordinanza Sindacale n. 194 del 23 dicembre 2024.
- Ordinanza Sindacale n. 195 del 24 dicembre 2024, recante <<Allerta meteo di Protezione Civile della Regione Marche per criticità di grado giallo. Provvedimenti conseguenti di chiusura dei cimiteri, dei parchi pubblici, con divieto di accesso a quelli non perimetrati, nelle giornate del 25, 26 e 27 dicembre 2024 per motivi di pubblica incolumità. Raccomandazioni alla popolazione e alle imprese edili con cantieri allestiti con impalcature per le medesime giornate del 25, 26 e 27 dicembre 2024>>

PRESO ATTO dell'ultimo Bollettino Regionale in materia:

- Direzione Protezione Civile e sicurezza del territorio della Regione Marche – Bollettino di criticità n. 239/2024, emesso alle 12:01 del 25/12/2024, recante previsioni fino alle 24 di venerdì 27 dicembre, con criticità tutte di grado verde.

sentiti i Dirigenti della Protezione Civile, del Verde Pubblico e delle Opere Pubbliche,

IL SINDACO

RICHIAMATA la pregressa situazione di rischio generalizzato dovuta agli eventi meteo dei giorni scorsi, così come conclamati dalle Allerte meteo di Protezione Civile della Regione Marche sopra richiamate, nn. 83 e 84 del 2024.

RILEVATO che la Direzione Protezione Civile e sicurezza del territorio della Regione Marche ha emesso il Bollettino di criticità n.239/2024, emesso alle 12:01 del 25/12/2024, recante previsioni fino alle 24 di venerdì 27 dicembre, con criticità tutte di grado verde

OSSERVATO che il suddetto Bollettino reca la seguente testuale descrizione dei fenomeni <<L'espansione dell'alta pressione garantirà giornate stabili e soleggiate senza precipitazioni e con ventilazione in attenuazione.>>

CONSIDERATO quindi che la situazione non richiede più l'adozione del principio di cautela.

RITENUTO pertanto di poter revocare quanto prescritto con Ordinanza Sindacale n. 195 del 24 dicembre 2024, recante <<Allerta meteo di Protezione Civile della Regione Marche per criticità di grado giallo. Provvedimenti conseguenti di chiusura dei cimiteri, dei parchi pubblici, con divieto di accesso a quelli non perimetrati, nelle giornate del 25, 26 e 27 dicembre 2024 per motivi di pubblica incolumità. Raccomandazioni alla popolazione e alle imprese edili con cantieri allestiti con impalcature per le medesime giornate del 25, 26 e 27 dicembre 2024>>

VISTO l'art. 7 della L. 241/1990, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, non viene comunicato agli interessati l'avvio del procedimento;

RICHIAMATO il dispositivo del comma 4, art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nonché dell'articolo n. 650 del Codice Penale;

ORDINA

- la revoca, da venerdì 27 dicembre 2024, di quanto in precedenza ordinato circa la chiusura dei parchi pubblici, con divieto di accesso a quelli non perimetrati;
- la revoca, da venerdì 27 dicembre 2024, di quanto in precedenza ordinato circa la chiusura dei cimiteri.

DISPONE

Che la presente Ordinanza debba essere comunicata, per quanto di competenza, deve essere notificata ai seguenti Enti:

- Prefettura UTG di Ancona - protocollo.prefan@pec.interno.it
- Questura Di Ancona - dipps103.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Regione Marche Servizio Protezione Civile - regione.marche.protciv@emarche.it
- Comando Provinciale Carabinieri - tan25045@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Carabinieri Forestali - fan43252@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco - com.salaop.ancona@cert.vigilfuoco.it
- Comando Polizia Stradale - dipps214.0000@pecps.poliziadistato.it
- Compartimento Polizia Ferroviaria - dipps309.0000@pecps.poliziadistato.it
- Comando Dir.ne Marittima Capitaneria Di Porto - dm.ancona@pec.mit.gov.it
- Autorità Portuale Adriatico Centrale - segreteria@pec.porto.ancona.it
- Ancona Servizi - ancona-servizi@legalmail.it
- Comando di Polizia Locale del Comune di Ancona - [sede](#)

INFORMA

ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. per la partecipazione al procedimento amministrativo:

- in base all'art. 8°, 2° comma, l'Amm.ne procedente è il Comune di Ancona;
- il Responsabile del procedimento è l'Arch. Roberto Panariello Dirigente del Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro urbano, Difesa della Costa, Autorità competente VAS;
- la presente Ordinanza Sindacale non è soggetta ad "avviso di avvio di procedimento" ai sensi dell'articolo 7 delle Legge 241 / 1990 in quanto provvedimento urgente riguardante materia di pubblica incolumità;
- in base all'art.3 4° comma si dichiara che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche (L.1034/1971) nel termine di 60 gg oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg dalla notificazione (DPR 1199/1971);
- tutti i soggetti partecipanti al procedimento in oggetto dichiarano ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziale di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990.

Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Ordinanza Sindacale n. 196 del 27/12/2024

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

a) *"La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (...) **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.**" (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);*

b) *"Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo **costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario;** (...) "(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);*

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "**incarichi**" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: *"Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto. (...). Comma 4. **La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.**" (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)*

d) *La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)*

Il Dirigente Arch. Panariello

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D. Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (“ atti e provvedimenti amministrativi ”)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente Arch. Panariello

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

- (1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.
- (2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: *Revoca, dal 27/12/2024, degli effetti della precedente Ordinanza n.195 del 24/12/2024 "Allerta meteo di Protezione Civile della Regione Marche per criticità di grado giallo. Provvedimenti conseguenti di chiusura dei cimiteri, dei parchi pubblici, con divieto di accesso a quelli non perimetrati, nelle giornate del 25, 26 e 27 dicembre 2024 per motivi di pubblica incolumità. Raccomandazioni alla popolazione e alle imprese edili con cantieri allestiti con impalcature per le medesime giornate del 25, 26 e 27 dicembre 2024"*

**DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE IN MERITO
ALL'ASSENZA DI
CONFLITTO DI INTERESSI
E
DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Dirigente del Servizio AMBIENTE

DICHIARA

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001

Data 26/12/2024

Il Dirigente Arch. Panariello